

Nota prot. n. P651/4109 sott. 51/D2 del 10 gennaio 2008

DM 16 febbraio 1982. Attività n. 90. *"Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui ai Regio Decreto 7 novembre 1942, n. 1564".* **Quesito.**

Con le note indicate a margine è stato posto un quesito finalizzato a chiarire quali siano gli edifici pregevoli per arte e storia effettivamente soggetti al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

La richiesta è stata avanzata al fine di dirimere le apparenti incoerenze presenti fra quanto recitato al punto 90 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, fra la circolare ministeriale n. 36 dell'11 dicembre 1985 e la nota di risposta di questo Ufficio, del 4 ottobre 2000, emessa a seguito di un quesito analogo proposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Premesso quanto sopra, si fa presente che la nota del 4 ottobre 2000, sopra richiamata, scaturiva dall'interpretazione letterale del disposto congiunto delle disposizioni legislative di cui al Regio Decreto 7 novembre 1942, n. 1564 e del D.M. 16 febbraio 1982 mentre, con la circolare 11 dicembre 1985, n. 36, che non ha cambiato né può modificare il contenuto del decreto ministeriale appena citato, sono state formulate, tenendo anche conto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, delle considerazioni sul fatto che il controllo di prevenzione incendi doveva essere rivolto in via prioritaria agli edifici storici, artistici e culturali effettivamente a rischio di incendio. Per l'individuazione di tali edifici, la stessa circolare aveva suggerito che poteva essere usato come criterio pratico quello di rilasciare il certificato di prevenzione incendi agli edifici vincolati al cui interno fosse presente anche una sola attività soggetta a controllo.

L'esteso patrimonio culturale esistente nel nostro paese, nonché la sua specificità e la sua unicità, ha creato e crea, come peraltro evidenziato da codesto Comando provinciale VV.F., delle difficoltà nell'applicazione e controllo degli edifici sottoposti a tutela da parte dello Stato al cui interno siano o meno presenti una o più delle attività elencate nel sopra richiamato decreto 16 febbraio 1982. Nella consapevolezza quindi delle problematiche esistenti, che potrebbero ulteriormente presentarsi nel futuro, è in fase di predisposizione il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 nel quale verrà meglio definita e circostanziata l'assoggettabilità alla prevenzione incendi dei beni culturali sottoposti a tutela dello Stato.

In tale attesa e nell'intento di non creare ulteriori problematiche e appesantimento nell'azione di vigilanza e controllo, nonché il rischio di stravolgere, a causa delle prescrizioni impartite, una realtà unica quale è il patrimonio culturale del nostro paese del quale la città di Venezia ne è un esempio inconfondibile, si ritiene condivisibile l'interpretazione data sulla questione da parte di codesto Comando con la precisazione però che debbano rientrare al punto 90 del D.M. 16 febbraio 1982 gli edifici pregevoli per arte e storia destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti sottoposti a tutela, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, indipendentemente dalla loro superficie lorda e del quantitativo di beni culturali mobili in essi presenti, in relazione ovviamente al livello di rischio delle attività stesse.